



**SCHEMARIO DELLE MASSIME PARERI DEL CGA**

**Sommario:** Demanio marittimo – Concessione demaniale – Rinnovo per uso abitativo – Diniego alla data di entrata in vigore della l.r. n. 15/2005.

Estremi del provvedimento: C.G.A. ss.rr. n. 464/09 del 24/11/2009 su ricorso straordinario n. 551/2008

Massima: La lettura coordinata del comma 3 dell'art. 1 della l.r. 15/2005 e dell'art. 3 della l.r. n. 10/2007, come modificata dall'art. 8 comma 2 della l.r. n. 13/2007, delinea il sistema transitorio nei confronti dei soggetti in possesso di concessione in corso di validità o in scadenza, alla data di entrata in vigore della l.r. n. 15/2005 (17 dicembre 2005).

In particolare, il comma 3 dell'art. 1 della l.r. n. 15/2005, prevede, previo pagamento del canone ivi previsto, la possibilità di rinnovo per sei anni, delle concessioni quadriennali in corso di validità, al momento dell'entrata in vigore della l.r. n. 15, salvo revoca in tutto o in parte della concessione, a giudizio discrezionale dell'amministrazione, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, secondo quanto previsto dall'art. 42 del cod. nav.

L'art. 3 della l.r. n. 10/2007, come modificato dal comma 2 dell'art. 8 della l.r. n. 13/2007, si applica alle concessioni annuali o quadriennali in scadenza alla data di entrata in vigore della citata l.r. n. 15/2005 che, nelle more dell'attivazione degli uffici di cui all'art. 6 della l.r. n. 15/2005 (uffici periferici del demanio marittimo regionale) possono essere rinnovate per ulteriori sei anni a i sensi del comma 3 dell'art. 1 della l.r. n. 15/2005, ove non risultino motivi ostativi.

Nel caso in esame, poiché la concessione di cui la ricorrente aveva chiesto il rinnovo, era già scaduta sin dall'anno 1986, al momento dell'entrata in vigore della l.r. n. 15/2005 non ricorrono le condizioni richieste dall'art. 1 comma 3 per il rinnovo della concessione.

In ogni caso, anche a voler considerare l'istanza della ricorrente come richiesta di nuova concessione, ex art. 1 comma 1 della l.r. n. 15/2005, l'elencazione di tale 1° comma è tassativa e non consente deroghe all'applicazione, riguardando le strutture destinate (secondo la precisazione del 4° comma) alla diretta fruizione del mare da parte della collettività.

Note: T.A.R. Sicilia - Palermo sez. I, 7/5/2008, n. 582.

Redattore: D.ssa R.Pontillo

Visto: Avv. S.Abbate

